



Roma, 03.04.2020

Ufficio: DOR/DMS

Protocollo: 202000003397/AG

Oggetto: COVID-19 - Decreto Interministeriale 28/3/2020: requisiti indennità lavoratori autonomi e professionisti iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Circolare n. 12115

SS

4.1

IFO SÌ

AI PRESIDENTI DEGLI  
ORDINI DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL  
COMITATO CENTRALE  
DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Precisazioni sui requisiti previsti dal D.M. 28/3/2020  
per la percezione del beneficio assistenziale di cui al 44 del D.L. 18/2020,  
in attuazione del “Fondo per il reddito di ultima istanza”.**

**Riferimenti:** DECRETO INTERMINISTERIALE 28 marzo 2020 - *Indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”* e DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese.*

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari federali relative all'attribuzione dell'indennità *una tantum* di 600 euro per i professionisti iscritti alle Casse degli Albi e Ordini professionali prevista dall'art. 44 del D.L. 18/2020 (cfr. circolare n. 12057 del 19.3.2020 e n. 12100 dell'1.4.2020), per precisare quanto segue in tema di requisiti per l'ammissione al beneficio.

Il possesso dei requisiti di legge, tra i quali si precisa non rientra la pregressa regolarità contributiva previdenziale nell'anno 2019, è dichiarato dal farmacista, ai sensi e nelle forme previste dal DPR 445/2000, in sede di presentazione della domanda per l'ottenimento dell'indennità all'ENPAF, che dovrà avvenire nel periodo dal 1° al 30 aprile p.v..

In proposito, si rammenta che la misura - pensata per sostenere nella fase di emergenza sanitaria il reddito dei lavoratori autonomi e liberi professionisti - non riguarda i lavoratori dipendenti o i disoccupati (per i quali sussistono altre forme indennitarie

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

previste dal decreto “Cura Italia”), essendo prevista soltanto per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti indicati dal combinato disposto dell’art. 1 e dell’art. 2 del citato Decreto Interministeriale:

- a) essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- b) non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- c) non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- d) aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all'articolo 1, comma 2 lettere a) (inferiore a 35.000 €) e b) (compreso tra 35.000 € e 50.000 €) ;
- e) aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a);

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)